

**Spett.le Banca d'Italia**  
**Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria**  
PEC [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Catania, addì 28.8.2024

OGGETTO	<a href="#">Consultazione indetta dalla Banca d'Italia in data 24.7.2024</a> (aperta sino al 23.9.2024) - Osservazioni
Rif. normativi	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">direttiva (UE) 2021/2167 (SMD)</a> del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.11.2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;</li><li>- <a href="#">decreto legislativo n. 116 del 30 luglio 2024</a>, recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, che modifica il Capo II, Titolo V e Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d TUB), entrato in vigore il 14 agosto 2024;</li><li>- <a href="#">bozza delle disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza</a>, pubblicato dalla Banca d'Italia.</li></ul>

Con la presente gli Avv.ti Antonio Castro e Salvatore Mangiafico (anche quali responsabili della consulenza di *compliance* della Paralegale IT srl, soc. 115 TULPS, aspirante ad essere autorizzata ai sensi del nuovo art. 114.6 TUB) aderiscono alla [consultazione pubblica indetta dalla Banca d'Italia in data 24.7.2024](#), avente ad oggetto le nuove disposizioni regolamentari volte al recepimento della [direttiva \(UE\) 2021/2167](#) - relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti -, e sottopongono, pertanto, le seguenti osservazioni e conseguente quesito.

#### **Considerato che**

- nella bozza del testo delle *“Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza”*, pubblicato dalla Banca d'Italia, al Capitolo I, Sez. I, par. 3 *“Definizioni”*, Il alinea; al Capitolo 4, Sez. II, par. 1 *“Attività esercitabili”*, I capoverso e ss.; nonché al Capitolo 5, Sez. VI, par. 3 *“Attività di gestione di crediti in sofferenza”*, I capoverso e ss., si legge che:  
*[...] “gestione di crediti in sofferenza”: lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza: 1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore” [...];*  
  
*[...] “Ai sensi dell’articolo 114.3 del TUB, i gestori di crediti in sofferenza possono inoltre svolgere: — l’attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell’articolo 114.1” [...];*  
  
*[...] “Il gestore di crediti in sofferenza cura, tra l’altro, la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto stipulato con l’acquirente di crediti in sofferenza. Il gestore di crediti in sofferenza di norma: monitora le scadenze dei crediti in sofferenza gestiti; avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive; dispone, nei limiti consentiti dalla normativa e ove previsto dal contratto, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali, dei prestiti; monitora il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l’eventuale raggiungimento dei “trigger event” ove definiti nel contratto con cui è stato conferito l’incarico.” [...];*
- in definitiva, dal tenore delle disposizioni, si evince che la gestione di crediti in sofferenza di cui al nuovo

art. 114.1 TUB, con riferimento alle sofferenze bancarie-finanziarie, implica non solo la semplice riscossione ma anche l'attività di recupero coattivo, laddove nel caso di crediti diversi è espressamente prevista l'attività di recupero stragiudiziale;

- pertanto, se il nuovo art. 114.3, comma 1, lett. a, TUB dispone che per i crediti diversi il gestore di crediti in sofferenza munito di autorizzazione può esercitare solo l'attività stragiudiziale, implicitamente significa che sui crediti non diversi (tra cui i crediti bancari), può compiere anche attività di recupero giudiziale, e quindi conferire la procura alle liti ad un legale per azionare giudiziariamente le legittime pretese di recupero crediti.

È noto che è in corso un dibattito acceso nella giurisprudenza afferente la pretesa e contestata impossibilità per le società autorizzate ai sensi dell'art. 115 TULPS, gerenti per conto di terzi, di procedere giudizialmente per il recupero del credito tramite legali a cui conferire la procura alle liti.

Si vedano ad esempio, *ex multis*, i seguenti precedenti giurisprudenziali: [Tribunale di Viterbo, ordinanza del 27 maggio 2023](#); [Tribunale di Treviso, ordinanza del 18 dicembre 2023](#); [Tribunale di Monza, sentenza n. 527 del 22 gennaio 2024](#) (conforme [ordinanza del Tribunale di Monza del 13 novembre 2023](#)); [Tribunale di Napoli, ordinanza del 22 febbraio 2024](#); [Tribunale di Cagliari ordinanza del 28 febbraio 2024](#); [Tribunale di Matera, decreto del 6 marzo 2024](#).

Anzi, in quelle sedi è stato eccepito che l'attività di conferimento procura fosse riservata alle banche e agli intermediari 106 TUB, mentre l'esercizio da parte delle società 115 TULPS si pone in violazione della riserva legale di attività finanziaria, oltre che costituire una nullità insanabile della procura e - per l'effetto - dell'attività giudiziale posta in essere dal soggetto che difetta di legittimazione attiva.

Né ha avuto alcun impatto risolutivo l'[ordinanza n. 7243 del 18.3.2024 della Corte di Cassazione](#), che pur avendo rigettato da un punto di vista proceduralciviltistico le censure sul difetto di legittimazione attiva, non si è pronunciata in merito alla illiceità per contrarietà al diritto bancario dell'attività posta in violazione della riserva legale, invitando le parti a rimettere gli atti alle autorità competenti (es. Banca d'Italia e Procura della Repubblica).

Ed infatti, con la predetta ordinanza la Cassazione così dispone in parte motiva: *"dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I. del T.U.B.)"*.

È evidente che il decreto di recepimento della [direttiva UE/2167/2021](#) (c.d. direttiva SMD) ha voluto chiarire questo punto una volta per tutte, disponendo che anche il gestore di crediti per conto di terzi, autorizzato dalla Banca d'Italia ai sensi del nuovo art. 114.6 TUB, può esercitare non solo attività di riscossione e di recupero stragiudiziale, ma anche quella giudiziale, per il tramite di un proprio avvocato a cui conferire procura per il recupero di crediti di terzi acquirenti, per come detto argomentando *a contrariis* dal rilievo di limitazione alle attività stragiudiziali per quanto riguarda i soliti crediti diversi da NPL.

Tale chiarimento, contenuto nel decreto di recepimento, è stato fondamentale per evitare il proliferare di un contenzioso vuoto basato su eccezioni eccessivamente capziose e formalistiche non supportate da alcuna *ratio legis* ammissibile. Questo poiché tale contenzioso sembra destinato a continuare, prova ne sia che successivamente alla sentenza della Cassazione altri tribunali hanno consentito l'attività di riscossione limitatamente ad alcuni soggetti (*ex multis*, [Tribunale di Viterbo, ordinanza del 3 aprile 2024](#); [Tribunale di Firenze, ordinanza del 27 maggio 2024](#); [Tribunale di Alessandria, ordinanza del 17 giugno 2024](#)).

Quindi, anche in seguito all'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva questo contenzioso è destinato ad avere un prosieguo, con effetti dilatori e inflazionistici sull'amministrazione della Giustizia considerata nel suo complesso, dovendo considerare che le interpretazioni *a contrariis* di solito sono le più facilmente criticabili da un punto di vista meramente dialettico.

Ne risulta un quadro in cui l'intervento del decreto attuativo nella sua portata esplicativa e nella sua previsione dettagliata deve stabilire con certezza semantica inequivocabile la presenza o meno del requisito legale in capo ai nuovi soggetti autorizzati, utile a conferire una legittimazione piena in sede giudiziaria per l'azionamento delle pretese di terzi mandanti sugli NPL, al fine di contenere ovvero annullare la spinta inflattiva del detto filone di contenzioso in corso.

Pertanto, tutto quanto sopra considerato,

#### **si avanza il seguente quesito**

se non sia necessario che nella bozza, nel Capitolo 4, Sez. II, par. 1 "*Attività esercitabili*": dopo la frase "*Essi svolgono almeno l'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (c.d. servicing)*", sia aggiunta la frase "*anche per il tramite di attività giudiziaria svolta attraverso avvocati a cui conferire procura per il recupero dei crediti NPL di terzi acquirenti di cui detti gestori ne hanno affidata la gestione*".

Con osservanza,

Avv. Antonio Castro e  
Avv. Salvatore Mangiafico  
(anche quali responsabili della consulenza di compliance della  
Paralegale IT srl, soc. 115 TULPS, aspirante ad essere autorizzata  
ai sensi del nuovo art. 114.6. TUB)